



COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA
SCHEMA DI CONCESSIONE

Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge,

II COMUNE DI REGGIO EMILIA (di seguito denominato anche Concedente), con sede legale in Reggio Emilia, Piazza Prampolini, 1, codice Fiscale e partita IVA n. 00145920351, legalmente rappresentato dal dr. Alberto Prampolini, nato a Reggio nell'Emilia (RE) il 08/09/1976 (Codice Fiscale PRMLRT76P08H223M), in qualità di dirigente del Servizio Amministrativo Lavori Pubblici e Gestione del Patrimonio, giusto atto del Sindaco di Reggio Emilia PG n. 174342 del 29/10/2020, che dichiara di agire e stipulare in nome e per conto e nell'esclusivo interesse del medesimo in virtù degli artt. 59 dello Statuto comunale e 49 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti

concede in uso

al Sig./Sig.ra/Ditta (di seguito denominato/a anche Concessionario/a).....
.....
.....
.....

La concessione è disciplinata dai seguenti patti e condizioni:

1) OGGETTO

Il presente contratto di concessione ha per oggetto l'unità immobiliare posta al piano terra del Palazzo Municipale, ubicata in via Farini n.1/c, censita al Catasto Fabbricati sul Foglio 125 col mappale 346 sub.1, categoria C/1, classe 12, consistenza mq.45,00 e superficie catastale mq.58,00.

Più dettagliatamente, l'u.i. è composta da ingresso con adiacente vetrina, privo di barriere architettoniche, spazio di vendita, retro per uso magazzino direttamente comunicante e servizio igienico.

Il negozio dispone anche un accesso secondario dalla retrostante piazza Frumentaria, utile per il carico/scarico delle merci.

2) FINALITA'

L'immobile sopradescritto viene assegnato per la specifica destinazione d'uso di....., con divieto di modificarla per tutta la durata del presente contratto, salvo esplicita autorizzazione del Comune da rilasciarsi in forma scritta.

3) DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione é fissata in anni 6 (sei) a decorrere dal..... e con scadenza al....., rinnovabile alla suddetta scadenza per un uguale periodo alle stesse condizioni, previa richiesta del Concessionario che dovrà pervenire con

lettera raccomandata A.R. o PEC da inoltrarsi almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza contrattuale.

Il rinnovo deve essere formalizzato mediante sottoscrizione di un nuovo atto di concessione, rimanendo comunque subordinato alla positiva verifica della condotta tenuta dal Concessionario, quanto ad esatto adempimento degli obblighi contrattuali, con particolare riferimento al regolare pagamento del canone ed all'esecuzione delle opere di manutenzione previste. Per quanto non espressamente menzionato, si farà riferimento alle disposizioni del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, approvato con Delibera C.C. I.D. n°110 in data 29/10/2018 e s.m.i.

Il Concessionario ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, con un preavviso minimo di almeno sei mesi, da comunicarsi in forma scritta con lettera raccomandata A.R. o a mezzo PEC.

4) CANONE DI CONCESSIONE

Il canone di concessione è stabilito in Euro...,00 annui, da versare in rate mensili/trimestrali/semestrali anticipate di Euro...,00 cadauna, su specifica richiesta del Comune (Concedente) tramite procedura PagoPa.

Decorsi 30 giorni dalla scadenza indicata sul titolo di incasso, il mancato pagamento totale o parziale del corrispettivo dovuto costituisce in mora il conduttore, ai sensi dell'art. 1219 del C.C., in ogni caso e qualunque ne sia la causa.

Da tale data verranno calcolati gli interessi di mora al tasso di intervento in vigore.

Per effetto dei lavori di natura straordinaria concordati ed eseguiti dal Concessionario, si conviene che dal canone delle prime due annualità sia decurtata la somma spesa, il cui limite massimo è indicato al successivo art. 6), suddivisa in due rate di uguale importo.

Detto canone sarà aggiornato annualmente in base alle variazioni massime del costo vita accertate dall'ISTAT, al 100%.

Le parti convengono che l'aggiornamento avvenga automaticamente, senza necessità di richiesta preventiva da parte del concedente.

5) DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE

E' espressamente vietata la sub-concessione dei locali, anche parziale, sotto qualsiasi forma, con o senza corrispettivo.

Nell'ipotesi di una futura cessione d'azienda, il Concessionario titolare è pertanto tenuto a richiedere il preventivo consenso del Concedente, che potrà (a sua discrezione) autorizzare il subentro di un nuovo soggetto nell'esercizio della concessione, purché questo sia in possesso dei necessari requisiti e avvenga nel rispetto delle finalità di cui al precedente art.2), ferma restando una condizione di regolarità nel pagamento dei canoni.

Nel caso che fosse richiesto, il Concedente si impegna a rilasciare il predetto consenso, fatti salvi eventuali gravi motivi.

L'autorizzazione non sarà in ogni caso rilasciata qualora non siano trascorsi almeno due (2) anni dalla data di stipula del presente contratto.

6) CONSEGNA E RICONSEGNA

I locali sono provvisti di impianto elettrico, impianto di riscaldamento a termosifone,, servizio igienico con impianto idrico-sanitario, allacciamento telefonico.

Il Comune li consegnerà nello stato di fatto in cui si trovano, il Concessionario dichiara di averli attentamente visionati ed assume l'impegno di eseguire a sue spese, prima di iniziare la propria attività in sito, le seguenti opere;

- 1) distacco completo del riscaldamento dall'impianto centralizzato comunale, con le relative rimozioni delle parti distaccate;
- 2) realizzazione di un autonomo impianto di riscaldamento e/o climatizzazione mediante pompa di calore, ad alimentazione elettrica;
- 3) a partire dalla fornitura elettrica esistente, esecuzione di un nuovo impianto per illuminazione e forza motrice, secondo le proprie esigenze di gestione del negozio,
- 4) produzione e consegna agli uffici comunali competenti delle progettazioni e delle certificazioni di conformità degli impianti realizzati.

Le opere di miglioria ed addizioni così realizzate dal Concessionario saranno a tutti gli effetti acquisite al patrimonio del Comune, previa verifica di buona esecuzione, il quale gli riconoscerà un indennizzo di importo corrispondente alla spesa effettiva sostenuta e documentata con fatture, fino a concorrenza massima di Euro 10.000,00 (IVA compresa), mediante compensazione sul canone nei modi previsti all'art.4).

La sistemazione della vetrina del negozio, in funzione del nuovo allestimento del locale, è ammessa con oneri tutti a carico del Concessionario, con obbligo di espletare le dovute procedure edilizie.

Il rinnovo del tinteggio interno è posto ugualmente a carico del Concessionario, pertanto non sarà dovuto al momento della riconsegna dell'immobile.

Tutti gli interventi di cui sopra dovranno essere eseguiti a cura di ditte/artigiani qualificati, sotto la direzione di un Tecnico abilitato.

Le chiavi per l'accesso ai locali saranno consegnate mediante sottoscrizione di apposito verbale, contestualmente alla stipula del contratto. Si conviene che detta consegna avvenga con congruo anticipo, rispetto alla decorrenza contrattuale pattuita all'art. 3), al fine di permettere al Concessionario l'esecuzione delle opere di adattamento dei locali, nei tempi da concordare.

Al termine della concessione (anche in ipotesi di cessazione anticipata per qualsiasi causa), i locali saranno riconsegnati liberi da persone e cose, in buono stato di manutenzione, salvo il deterioramento dovuto al normale uso e fatto salvo, altresì, quanto stabilito al successivo art. 8), per le migliorie ed addizioni.

Il Concessionario si impegna a rifondere al Comune i danni eventualmente riscontrati nell'immobile al momento del rilascio e documentati nel verbale redatto in tale sede. In caso di mancata o non totale riconsegna dei locali entro il termine stabilito dal Concedente alla cessazione della concessione, a qualsiasi causa dovuta, il Concessionario sarà assoggettato al pagamento del canone salvo il risarcimento per il maggior danno prodotto al Concedente.

7) CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Il Concedente fornisce l'attestato di prestazione energetica del locale di cui al D.L. 63/13, redatto dall'Arch. Jacopo Favara con validità fino al 16/11/2026.

il Concessionario dichiara di averlo ricevuto unitamente alle informazioni tecniche del caso, assumendo l'impegno a rinnovarlo dopo le modifiche che eseguirà sugli impianti del negozio (vedi art. 8).

8) MODIFICHE OD INNOVAZIONI AI LOCALI

Fatto salvo quanto già previsto all'art.6), il Concessionario non potrà apportare ai locali modifiche di nessun genere, compresa la destinazione d'uso pattuita in contratto, senza il preventivo consenso del Comune (per l'aspetto patrimoniale), in ogni caso dovrà sempre attenersi alle seguenti prescrizioni e condizioni, espressamente contenute nell'autorizzazione rilasciata a cura della Direzione Regionale per i beni ed attività culturali in data 17/09/2013:

- a) l'esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere sull'immobile è sottoposta a preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza ai sensi dell'art.21, commi 4 e 5 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- b) l'immobile non dovrà essere destinato ad usi, anche di carattere temporaneo, suscettibili di arrecare pregiudizio alla sua conservazione e fruizione pubblica o comunque non compatibili con il carattere storico-artistico del bene medesimo.

A tale riguardo ogni variazione d'uso, anche qualora non comporti modifica della consistenza architettonica dell'immobile, dovrà essere preventivamente comunicata alla competente Soprintendenza, ai sensi dell'art. 21, comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Il Concessionario dichiara di conoscere la classificazione demaniale dei locali nonché il suo status di bene oggetto di interesse culturale sottoposto a provvedimento di tutela e, nel caso specifico, si impegna a comunicare alla Soprintendenza l'eventuale variazione di destinazione d'uso rispetto a quella preesistente al suo ingresso (pubblico esercizio), anche in assenza di opere.

Tutte le spese relative a modifiche, innovazioni o trasformazioni dei locali (anche se autorizzate dal Concedente), ivi comprese quelle relative alle pratiche amministrative e/o tecnico-catastali che fossero necessarie con relativi adempimenti, rimarranno ad integrale carico del Concessionario, che in forza del presente contratto è delegato a presentarle direttamente presso le competenti autorità, fatta salva la preventiva autorizzazione della proprietà imposta al comma 1 del presente articolo.

In generale, tutte le opere di adattamento e/o modifiche e/o manutenzione che fossero previste ed autorizzate all'interno dei locali dovranno essere sempre affidate alla direzione di un Tecnico professionista abilitato, eseguite a cura di ditte specializzate che utilizzeranno materiali di buona qualità e criteri costruttivi idonei per valorizzare gli ambienti in modo completo e duraturo; il Comune ne potrà presidierà l'esecuzione tramite il proprio personale, con funzioni di supporto tecnico e di controllo.

In ogni caso, il Concessionario non avrà diritto ad indennità alcuna per eventuali migliorie non autorizzate, fermo restando il diritto del Comune di pretendere la riduzione in pristino per ogni innovazione posta in essere durante la concessione.

9) RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI E LICENZE.

Col presente contratto il Comune delega il Concessionario a richiedere tutte le autorizzazioni, nulla-osta e licenze che si rendessero necessarie per l'esercizio della propria attività all'interno dei locali, nel rispetto della destinazione d'uso che è stata pattuita. Resta inteso che tali titoli abilitativi dovranno essere richiesti ed ottenuti a cura e spese del Concessionario senza che l'assegnazione dei locali costituisca impegno al loro rilascio da parte degli organi amministrativi competenti. Il Concedente resta in ogni caso esonerato da ogni responsabilità o conseguenza per difetto, diniego o revoca di concessioni, di autorizzazioni o licenze amministrative.

10) ONERI ACCESSORI E MANUTENZIONE ORDINARIA

Sono a carico del Concessionario le spese per il consumo di energia elettrica e riscaldamento, acqua potabile e depurazione fognatura, telefono, pulizia oneri smaltimento rifiuti e più in generale tutti gli oneri inerenti alla conduzione dei locali e all'esercizio dell'attività per la quale sono destinati.

Dette spese saranno pagate mediante contratto d'utenza diretto per le autonome forniture, ove non fosse possibile sarà richiesto un rimborso forfettario in base ai consumi.

Saranno carico del Concessionario sia l'attivazione che la risoluzione (in sede di riconsegna) dei contratti di fornitura per utenze di energia elettrica e riscaldamento, telefono, smaltimento rifiuti, ecc. al termine (per qualsiasi causa) della concessione.

Ferme restando le condizioni di consegna dell'immobile e quanto già scritto ai punti precedenti, il Concessionario si farà poi carico in generale della manutenzione ordinaria durante l'intero periodo contrattuale. In caso di inadempienza o tardivo intervento, il Concedente potrà sostituirsi al medesimo eseguendo direttamente le riparazioni che si rendessero necessarie ed urgenti nell'immobile concesso, con diritto all'integrale rimborso della spesa sostenuta entro il termine di gg. 30 dalla richiesta.

Restano inoltre a carico del Concessionario tutti gli oneri, spese e competenze relativi alla verifica periodica del funzionamento degli impianti e quant'altro occorrente per adeguamenti normativi, in conformità all'evoluzione delle disposizioni di legge.

Più in generale, per quanto riguarda le reciproche competenze in materia di interventi manutentivi e spese per oneri accessori, fatte salve le pattuizioni di cui agli articoli precedenti, le parti si impegnano a rispettare l'Accordo Territoriale stipulato a Reggio Emilia in data 06.11.1999 fra A.S.P.P.I., S.U.N.I.A., A.P.E., S.I.C.E.T. e U.N.I.A.T., organizzazioni sindacali rappresentanti la proprietà edilizia e i conduttori di immobili.

11) INTERVENTI DEL CONCEDEnte

Il Comune (o chi per esso) potrà in ogni tempo eseguire interventi di restauro e/o valorizzazione della facciata esterna dell'immobile d'appartenenza (Teatro Ariosto), senza obbligo di indennizzo a favore del Concessionario anche in ipotesi in cui tali lavori dovessero eccedere la durata di giorni venti, salvo in suddetta ipotesi la sola riduzione del canone proporzionata a durata degli interventi e conseguente danno aziendale arrecato.

12) OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Sono inoltre a carico del Concessionario le seguenti prescrizioni:

- munirsi di tutte le autorizzazioni, licenze e quant'altro previsto dalle vigenti disposizioni di legge per l'esercizio della propria attività entro l'immobile, nel rispetto della destinazione d'uso pattuita;
- espletare con la massima cura ogni mansione ed incombenza connessa alla pulizia ed igiene dei locali;
- segnalare tempestivamente al Concedente ogni fatto e/o inconveniente che possa turbare la regolare conduzione dell'immobile.
- osservare e fare osservare le regole di buon vicinato, non tenere depositi di materiali pericolosi, non destinare i locali ad uso contrario all'igiene, alla sicurezza, alla tranquillità ed al decoro dell'edificio e a non esporre cartelli e/o insegne non regolamentari.
- rispettare tutte le direttive emanate dalle competenti autorità, in materia di disciplina degli orari d'esercizio, disciplina delle attività rumorose, disciplina delle emissioni, ecc.
- astenersi da installazione ed uso degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del T.U.L.P.S., cioè apparecchi con video giochi e slot-machines con premi in denaro.

13) RESPONSABILITA' DI CONDUZIONE

Il Concessionario é costituito custode dell'immobile assegnatogli e si obbliga a rispondere personalmente di tutti i deterioramenti o danni che dovessero essere

causati ai locali da lui stesso o da persone che egli vi abbia immesso, anche solo temporaneamente.

Egli solleva inoltre il Comune (Concedente) da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero occorrere ad esso Concessionario ed a terzi, derivanti da un proprio fatto doloso o colposo o di terzi, o in conseguenza di negligenza e trascuratezza.

A garanzia e copertura dei danni da attività di conduzione sopra descritti, dalla data di decorrenza e per l'intera durata del presente contratto, Il Concessionario si obbliga a stipulare un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di lavoro (RCT/O): per danni arrecati a terzi (tra i quali il Comune di Reggio Emilia) e per infortuni sofferti da prestatori di lavori subordinati e parasubordinati addetti all'attività svolta, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività svolte ed autorizzate in base alla presente concessione siglata con il Comune di Reggio Emilia, comprese tutte le operazioni ed attività connesse, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà prevedere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a:

- RCT Euro 3.000.000,00 per sinistro
- RCO Euro 3.000.000,00 per sinistro e Euro 1.500.000,00 per persona e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:
 - conduzione dei locali, strutture, beni, attrezzature, impianti, spazi pubblici e aree loro consegnati, inclusa l'eventuale concessione dei medesimi a terzi per gli utilizzi e le finalità stabilite dalla concessione;
 - committenza di lavori e servizi in genere;
 - preparazione, somministrazione di cibi e bevande;
 - organizzazione di manifestazioni
 - danni a cose in consegna e/o custodia;
 - danni a cose di terzi da incendio, esplosione o scoppio di beni del concessionario o da esso detenuti;
 - danni da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione;
 - danni da installazione, montaggio e smontaggio di beni e/o attrezzature;
 - danni subiti e/o arrecati a terzi da prestatori di lavoro (inclusi i soci, i volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il concessionario si avvalga), che partecipino all'attività oggetto della concessione, compresa la responsabilità personale degli stessi;
 - interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;
 - danno biologico;
 - danni non rientranti nella disciplina "INAIL";
 - malattie professionali
 - Clausola di "Buona Fede INAIL".

Incendio e rischi accessori:

* per danni arrecati ai locali, strutture, beni affidati in comodato e/o uso a qualsiasi titolo dal Comune di Reggio Emilia, mediante garanzia RISCHIO LOCATIVO per un valore pari al valore "a nuovo" dei beni medesimi, compresa garanzia "Ricorso Terzi" per un massimale non inferiore a Euro 500.000,00 per sinistro,

* per danni ai propri beni, comprensiva di una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'Assicuratore (di cui all'art. 1916 CC) nei confronti del Comune (e suoi collaboratori) per quanto risarcito/indennizzato ai sensi della polizza stessa.

L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività delle predette polizze non esonerano il Concessionario dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative.

Prima della sottoscrizione del contratto e con almeno 5 giorni d'anticipo rispetto ad ogni scadenza anniversaria delle polizze sopra richiamate è fatto obbligo al Concessionario di produrre al Comune idonea documentazione (quietanza o nuovo contratto sottoscritto con primaria Compagnia) attestante la piena validità della/e

copertura/e assicurativa/e sino alla data di scadenza del presente contratto e per tutto l'eventuale periodo di detenzione dei beni anche oltre la scadenza contrattuale.

14) GARANZIE

A garanzia degli obblighi contrattuali assunti, il Concessionario dichiara di aver costituito a favore del Concedente fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari ad Euro..... che dovrà restare integra ed operativa fino all'avvenuta riconsegna dell'immobile e non potrà comunque essere svincolata se non dietro espresso consenso del Comune.

Detta somma costituisce garanzia sia per eventuali danni riscontrati in sede di riconsegna dell'immobile che per l'eventuale mancato pagamento del canone d'uso pattuito per un periodo superiore ad un trimestre.

La fidejussione dovrà contenere la clausola di "riscossione a prima richiesta", tale per cui il garante rinunci al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. Dovrà altresì contenere la rinuncia alle eccezioni che spettano al debitore principale di cui all'art. 1945 c.c., con impegno a pagare a semplice richiesta scritta del Comune per quanto dovuto. Il Concessionario è tenuto ad integrare la fideiussione di cui il Concedente abbia dovuto valersi in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro trenta giorni dalla notifica dell'avvenuto incameramento.

15) SOPRALLUOGHI, ISPEZIONI

Il Concedente potrà, in qualunque momento, ispezionare i locali concessi a mezzo di proprio personale, previa comunicazione (anche verbale) con opportuno preavviso.

16) SPESE CONTRATTUALI

Il contratto viene registrato ai sensi dell'art. 5 punto b) Parte I della tariffa allegata al DPR 131/1986.

Le spese di registro saranno suddivise al 50% tra le parti, mentre i rimanenti oneri contrattuali sono a carico del Concessionario. Il Concedente provvederà al pagamento annuale dell'imposta dovuta, indi al recupero della quota di spettanza della controparte.

In ipotesi di decadenza dalla concessione per fatto imputabile al Concessionario, saranno a suo carico le conseguenti imposte di registro.

17) IPOTESI DI DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Il mancato pagamento del canone pattuito (art. 4) entro i termini fissati per un importo superiore alla copertura della fidejussione bancaria di cui all'art. 14), l'elusione del divieto di cui all'art. 5), il mutamento della destinazione dell'uso dei locali (artt. 2 e 8), le modifiche/innovazioni/migliorie non autorizzate (art. 8) produrranno ipso iure la decadenza della concessione, fermo restando l'obbligo di corrispondere il dovuto ed il risarcimento del danno a favore del Concedente nonché le responsabilità connesse allo speciale status del bene oggetto di concessione. In ogni caso il ritardato pagamento del canone e di tutto quanto dovuto dal Concessionario al concedente alle scadenze convenute costituirà il Concessionario in mora; da tale data saranno pertanto dovuti gli interessi legali sugli importi non corrisposti.

Qualora il Concessionario non adempia o contravvenga agli obblighi assunti e descritti negli articoli 6), 9), 10), 12) e 13), o a qualsiasi altro obbligo previsto nei precedenti articoli non comportanti ipso iure la decadenza della concessione, il Concedente, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o PEC intimerà al Concessionario l'adempimento, fissando un termine. Il mancato adempimento nei termini fissati

produrrà la decadenza della concessione, fermo restando l'obbligo di corrispondere il dovuto ed il risarcimento del danno a favore del Concedente.

Costituiscono altresì ipotesi di decadenza:

- il mancato esercizio dell'attività per un periodo superiore a 2 mesi, salvo giustificati motivi che il Concedente si riserva di valutare;
- il fallimento, il concordato preventivo o altra procedura concorsuale in cui incorra il Concessionario;
- la perdita dei requisiti per l'esercizio dell'attività e/o cessazione dell'attività svolta dal concessionario, per qualsiasi causa;
- in presenza di un'attività rivolta al pubblico, la grave e reiterata violazione delle pertinenti norme in materia igienico-sanitaria;
- condanne per le quali sia prevista l'inibizione della possibilità di condurre le attività esercitate nei locali concessi ovvero sia prevista l'interdizione dai pubblici uffici;
- la revoca, la simulazione, la invalidità o inefficacia della fideiussione;

In tutti i casi di decadenza della concessione, il Concessionario è tenuto al pagamento del canone per il periodo di godimento del bene, fatto salvo il risarcimento del maggior danno derivante al Concedente.

18) ELEZIONE DI DOMICILIO

A tutti gli effetti del presente contratto compresa la notifica di atti esecutivi ed ai fini della competenza giudiziaria, il Concessionario elegge il proprio domicilio a.....in via.....

19) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti saranno trattati in conformità al Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 679/2016 e s.m.i.).

I trattamenti saranno effettuati per le sole finalità connesse all'esecuzione del presente contratto e per adempiere ad eventuali obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria.

20) FORO COMPETENTE

Le parti concordano che tutte le controversie inerenti e conseguenti al presente contratto siano gestite dal Tribunale di Reggio Emilia e/o del TAR se di competenza..

21) MODIFICHE CONTRATTUALI

Qualsiasi modifica al presente contratto va approvata per iscritto.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Concedente

Il Concessionario

Ai sensi del disposto degli artt. 1341 e 1342 del C.C. si approvano specificatamente le clausole di cui ai punti 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20) e 21).

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Concedente

Il Concessionario